CAMERA DEI DEPUTATI N. 727

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 9 luglio 1987

Norme sulla formazione teorico-pratica e sull'aggiornamento delle professioni legali e della magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo, e ricorrentemente, si è posto all'attenzione del legislatore il problema di una migliore preparazione teorico-pratica dei magistrati e degli avvocati. Le carenze e disfunzioni che si manifestano in questo settore sono infatti molto evidenti e preoccupanti.

Per quanto concerne la professione forense vi è da notare che da noi – a differenza di quanto avviene in altri paesi, come ad esempio la Francia e la Repubblica federale tedesca – non esiste nessuna struttura che curi o valuti su base continuativa e sistematica la preparazione teorico-pratica dei futuri avvocati.

Vengono solo fissati dei termini minimi di durata del periodo dell'addestramento prima che si possano sostenere gli esami da procuratore legale. La gestione di questo intervallo è affidata all'autodidattismo, all'iniziativa dei singoli ed in buona misura anche alla loro « fortuna » nel reperire gli studi professionali presso cui « fare pratica ». Né le varie proposte finora avanzate contemplano la creazione di strutture *ad hoc* che servano tale funzione, anche se alcuni progetti cercano di andare oltre la semplice fissazione di un maggiore intervallo dall'inizio del praticandato agli esami di accesso alla professione forense (mi riferisco – in particolare – ai progetti di legge sull'ordinamento della professione forense presentati nella scorsa ligislatura che vedono come primi firmatari rispettivamente Ricci al Senato e La Russa alla Camera). Mentre si tiene presente l'aspettativa e l'esigenza di una migliore preparazione teorico-pratica delle nuove leve di avvocati, la sollecitazione all'autodidassi e all'iniziativa individuale rimane ancora lo strumento

predominante su cui si fa leva. Nessun tentativo, inoltre, si è fatto per rendere più uniformi sul territorio nazionale i criteri di valutazione negli esami di procuratore legale, che risultano essere, come si sa, fortemente differenziati da zona a zona.

Su quali siano attualmente le garanzie istituzionali offerte al cittadino in relazione alle qualificazioni dei suoi giudici e dei suoi pubblici ministeri, sono state condotte minuziose ricerche dal Centro studi e ricerche sull'Ordinamento giudiziario dell'Università di Bologna (una sintesi di tali ricerche e delle proposte di innovazione che ne scaturiscono è contenuta negli atti del Convegno « La magistratura: indipendenza e imparzialità, problemi e prospettive », organizzato dalla Democrazia Cristiana nel novembre 1984, ed in particolare nella relazione del professor Di Federico). Le analisi sulle caratteristiche dei processi di selezione e su come le valutazioni sono state in concreto effettuate negli ultimi trent'anni hanno evidenziato:

a) che il reclutamento della nostra magistratura ha caratteristiche strettamente burocratiche perché recluta in genere giovani laureati in giurisprudenza sulla sola base delle loro conoscenze istituzionali del diritto, non vaglia cioè, né è inteso a vagliare, concrete capacità e qualità professionali;

b) che il concorso per uditore è scarsamente selettivo perché le attuali modalità di selezione non sono in grado di distinguere, in modo attendibile chi, tra i candidati, ha le qualità volute: l'aspetto più eclatante di questo fenomeno è risultato dall'analisi dell'andamento delle prove scritte di quei vincitori del concorso per uditore giudiziario che hanno sostenuto gli esami scritti del concorso successivo senza sapere come erano andati gli esami scritti del concorso nel quale sarebbero poi risultati vincitori. Le analisi hanno individuato circa 500 casi di questo tipo ed hanno mostrato che circa il 60 per cento di coloro che sono risultati vincitori nella prima prova scritta (e sulla base di questa sono poi diventati magistrati) non sono stati in grado di superare la prova scritta del concorso successivo. Si può quindi dire con tutta sicurezza che le prove di esame del concorso per uditore non misurano le conoscenze dei candidati. Cioè non sono adatte a distinguere i candidati che hanno le qualificazioni volute da coloro che non le hanno;

c) che a differenza di altri paesi, il reclutamento di tipo burocratico, da noi praticato, non è accompagnato da alcuna forma di reclutamento collaterale volto ad acquisire al giudiziario competenze professionali formatesi all'esterno, talché, sotto questo profilo, la nostra magistratura, anche perché non si è data applicazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 106 della Costituzione, si presenta come un corpo del tutto « autarchico » rispetto alla società (persino in Francia, che tra i paesi a consolidata tradizione democostituzionale ha il modello di reclutamento iniziale più simile al nostro, sono sempre esistite varie forme di reclutamento collaterale con caratteristiche professionali);

d) che le innovazioni legislative in materia di carriera dei magistrati introdotte tra il 1963 e il 1973 sono state interpretate dai Consigli giudiziari e dal Consiglio superiore della magistratura in maniera tale da abolire di fatto qualsiasi significativa forma di valutazione e verifica delle capacità professionali successiva al reclutamento; che inoltre i contrappesi istituzionali previsti dalla legge per contrastare o per contenere tali distorsioni posti nelle mani del Ministro di grazia e giustizia non hanno funzionato affatto né avrebbero potuto funzionare a causa delle caratteristiche interne del suo dicastero;

e) che quindi l'attuale reclutamento di tipo burocratico finisce per essere la principale e quasi esclusiva garanzia offerta al cittadino sulla qualità dei suoi giudici e dei suoi pubblici ministeri; il resto dipende da ciascun magistrato, cioè dalla sua capacità autodidattica e dal suo impegno personale;

f) che quindi sull'attuale reclutamento finiscono per gravare quantomeno due compiti « impossibili », cioè due com-

piti che nessun tipo di reclutamento, per perfetto che sia, può soddisfare: 1) quello di garantire che i reclutati matureranno prima e manterranno poi, per i 40-45 anni della carriera, le qualità professionali necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; 2) quello di selezionare candidati che abbiano in sé capacità e qualificazioni tanto vaste da essere in grado di svolgere indifferentemente tutti i molteplici e diversissimi compiti della magistratura giudicante, requirente ed inquirente, nonché i compiti della dirigenza amministrativa del Ministero di grazia e giustizia.

L'attuale assetto delle valutazioni genera una serie di gravi disfunzioni aggiuntive: perché rende oltremodo difficile destinare alle singole funzioni giudiziarie i magistrati più adatti; perché produce – anche a causa delle modalità decisorie del Consiglio superiore della magistratura – disastrosi avvicendamenti negli uffici giudiziari meno graditi e pericolose inamovibilità negli altri; perché stimola i magistrati a ricercare gratificazioni all'esterno della magistratura con conseguente perdita di credibilità quanto alla loro indipendenza ed imparzialità.

Pretendere – come di fatto avviene – che i gravi problemi qui sommariamente segnalati non esistano, o siano di limitato rilievo, vuol dire scaricarne le pesanti conseguenze sul cittadino, cioè sulla efficienza e qualità del servizio giustizia che gli viene (o non gli viene) reso. D'altro canto affrontare quei problemi – come si tenta di fare – in una prospettiva riformatrice che non modifichi la natura esclusivamente burocratica ed indifferenziata del reclutamento, nonché il modello attuale di gestione del personale togato che a quel tipo di reclutamento è strettamente connesso, pone di fronte alle insormontabili difficoltà di coordinare al livello operativo valori strumentali che per il buon funzionamento della giustizia sono di cruciale importanza; e cioè – per porre la questione nei suoi termini più generali – quelle difficoltà che nell'attuale assetto inevitabilmente si incontrano nel combinare il rispetto dell'indipendenza con i meccanismi di valutazione e selezione necessari per garantire che all'esercizio delle funzioni giudiziarie (giudicanti e requirenti) siano prima ammessi e poi mantenuti solo coloro che hanno e maturano le necessarie qualificazioni professionali e nel combinare l'esigenza di un'equilibrata distribuzione del personale nei vari uffici giudiziari con il rispetto dell'inamovibilità.

Ora come ora ad esempio il valore della inamovibilità – anche a seguito della creazione dei ruoli aperti – assume un valore tanto determinante, da non permettere la scelta dei magistrati più adatti per i posti che si rendono vacanti nei singoli uffici, e da determinare soprattutto nelle sedi meno gradite, la concentrazione del personale meno esperto (cioè quello appena entrato in carriera), e del connesso fenomeno disfunzionale dei frequenti avvicendamenti. Tutto ciò senza tenere in alcun modo conto che per l'utente della giustizia i valori delle qualificazioni del giudice, della sua solerzia ed esperienza, sono altrettanto importanti di quelli della indipendenza e della inamovibilità.

Che fare ?

Se si potesse operare *in vitro* sarebbe abbastanza agevole tracciare la strada per minimizzare le carenze e le disfunzioni che abbiamo sin qui indicato. Basterebbe proporre l'abolizione dell'attuale reclutamento burocratico e la sua sostituzione con un reclutamento volto ad acquisire – con concorsi diversi dagli attuali – personale già in possesso di concrete e sperimentate capacità professionali; un reclutamento che non sia più di tipo generico, ma volto a coprire singoli e specifici ruoli all'interno degli uffici giudiziari; un reclutamento infine che preveda l'obbligo per i magistrati di svolgere le sole funzioni giudiziarie.

Ovviamente non sono tanto utopista da ritenere immediatamente attuabile, nel suo insieme, un tale disegno riformatore. Ciò non solo per le insormontabili opposizioni con cui si scontrerebbe una sua proposizione, ma anche e prima di tutto per

le obiettive difficoltà di renderlo operativo in un breve o medio periodo, nell'ambito dell'attuale assetto delle professioni legali. Si potrebbe però cercare di cominciare a muoversi in quella direzione ed è quello che noi abbiamo cercato di fare presentando una serie di proposte di legge tra loro connesse e delle quali fa parte anche questa sull'addestramento comune delle professioni legali. In particolare si potrebbero e si dovrebbero ridurre le occasioni di incarichi extragiudiziari ai magistrati, quantomeno escludendo tutti quelli che possono far sorgere il sia pur minimo dubbio sull'imparzialità di chi li assume (a riguardo è stata già presentata, nella scorsa legislatura, la proposta di legge n. 1147). Si dovrebbero ridurre a proporzioni meno ampie – e quindi più gestibili – gli obiettivi del reclutamento iniziale, prevedendo forme di selezione differenziate per funzioni e attività aventi caratteristiche professionali diverse, e cioè, quanto meno, per la magistratura giudicante, per la magistratura requirente-inquirente, per i funzionari della carriera direttiva del Ministero di grazia e giustizia (e su alcuni di questi problemi è stata già presentata, nella scorsa legislatura, la proposta di legge n. 4232). Nel pieno rispetto dell'attuale assetto costituzionale gli altri problemi che abbiamo indicato con riferimento alla selezione iniziale dovrebbero essere affrontati – come avviene in altri paesi a tradizione democostituzionale – ponendosi l'obiettivo di migliorare la « qualità del processo » anche per il tramite di una migliore qualificazione professionale dei suoi principali protagonisti: non solo quindi dei giudici, non solo quindi dei pubblici ministeri, ma anche degli avvocati. Tra l'altro, ed è questione di grande rilevanza, una comune formazione professionale e una comune socializzazione culturale dei magistrati e degli avvocati potrebbero anche ridurre – come mostra l'esperienza di altri paesi – quei sospetti, quelle incomprensioni, quelle vere e proprie animosità che oggi sono tanto diffuse tra le due categorie; non solo, ma potrebbe anche facilitare il formarsi tra loro, di un comune impegno per il buon funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Questi obiettivi, a mio avviso, potrebbero essere efficacemente perseguiti con la creazione di una pluralità di scuole post-universitarie di addestramento teorico e pratico per la formazione delle professioni legali che serva anche da tramite tra la preparazione di tipo universitario tradizionale e l'ingresso nella magistratura giudicante e nella magistratura requirente-inquirente, varie forme di ingresso collaterale alle funzioni giudicanti e requirenti aperte a coloro che siano dotati delle qualificazioni professionali necessarie per esercitare le funzioni giudiziarie ai vari livelli della giurisdizione (ed anche su questo aspetto è stata già presentata, sempre nella scorsa legislatura, una prima proposta di legge, C. n. 1147, del 18 gennaio 1984).

Le scuole post-universitarie per le professioni legali – previste da questo progetto di legge – dovrebbero svilupparsi gradualmente con l'obiettivo minimo di raggiungere entro 3-4 anni una effettiva capacità di addestramento tale da consentire l'ingresso di 500 borsisti l'anno. L'addestramento teorico e pratico – con impegno a tempo pieno – dovrebbe avere, inizialmente, la durata minima di due anni. Il reclutamento dei magistrati della giudicante e separatamente della requirente verrebbe poi effettuato, per concorso, tra coloro che terminano con successo la loro preparazione presso la scuola senza però mai assorbirli tutti e tenendo conto delle valutazioni conseguite nel corso dell'addestramento.

Nella predisposizione di questa proposta di legge si è posta particolare cura nell'individuare assetti e meccanismi istituzionali volti ad assicurare la funzionalità delle scuole, un continuo confronto delle loro esperienze di formazione rispetto agli obiettivi voluti e meccanismi particolari volti da un canto a facilitare una pronta correzione delle disfunzioni che possono determinarsi e dall'altro una continua riflessione per la ricerca di modalità di addestramento più funzionali ed efficaci. Si prevede infatti la creazione di un « Centro per la formazione e l'aggiornamento delle professioni legali » nel cui

comitato direttivo (articolo 5) è prevista anche la presenza di rappresentanze delle professioni legali servite e cioè dei magistrati e degli avvocati con l'intesa che in tale organo potrebbero entrare a far parte rappresentanze di altre professioni legali come la magistratura amministrativa, la magistratura contabile, la magistratura militare, l'avvocatura dello Stato, se in futuro si dovesse decidere di comprendere anche esse nel progetto di formazione comune.

Sarà compito del Centro quello di determinare le condizioni minime di funzionalità per la creazione delle scuole di formazione presso le Università – che inizialmente saranno tre – e di provvedere alle loro esigenze finanziarie (articoli 2 e 6). Le scuole post-universitarie mantengono un'ampia autonomia di sperimentazione nell'ambito delle condizioni minime fissate dal Centro e concorreranno costantemente alla ridefinizione di quelle condizioni. Il Centro, d'altro canto, è posto in condizioni di seguire l'andamento dell'addestramento teorico-pratico presso le scuole e di verificarne l'efficacia sia per il tramite di periodici ed istituzionalizzati scambi di informazione tra scuole e Centro sia anche perché gli esami finali degli allievi di tutte le scuole post-universitarie vengono svolti presso il Centro stesso con la partecipazione diretta dei componenti del suo comitato direttivo (articoli 6, 7 e 8).

Al Centro è affidato anche un altro compito che, per il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, non è di minore rilevanza di quello della formazione delle professioni legali: e cioè quello del loro aggiornamento. Rispetto a questa attività non si è voluto stabilire nessun monopolio da parte del Centro che in questo settore si attiverà solo su richiesta o comunque col consenso delle professioni legali servite. È comunque nello spirito di questa proposta che anche questa attività si sviluppi non meno di quella che riguarda la formazione iniziale delle professioni legali, e massimizzi anche nel settore dell'aggiornamento professionale l'ambito delle esperienze comuni tra magistrati e avvocati; obiettivo questo che ci sembra di particolare rilievo anche nella prospettiva delle innovazioni processuali attualmente in via di definizione, innovazioni che richiederanno un notevole mutamento non solo nella preparazione ma anche nelle consolidate abitudini di lavoro degli avvocati e dei magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e finalità).

1. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Centro per la formazione e l'aggiornamento delle professioni legali.

2. Il Centro promuove la costituzione e coordina le attività di scuole post-universitarie di addestramento e aggiornamento teorico e pratico delle professioni legali.

ART. 2.

(Autonomia contabile).

1. Il bilancio del Centro è previsto in un capitolo autonomo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Centro provvede a finanziare la costituzione e le attività delle scuole post-universitarie per le professioni legali.

3. Il Centro gestisce i suoi fondi in regime di autonomia contabile.

ART. 3.

(Scuole post-universitarie).

1. Le scuole post-universitarie per le professioni legali possono essere costituite presso università che siano anche sede di corte d'appello. Esse possono assumere la forma di Consorzi inter-universitari.

2. Le attività delle scuole sono finanziate dal Centro con apposite convenzioni. La gestione dei fondi assegnati alle scuole è autonoma rispetto a quella dell'università.

3. In sede di prima applicazione e per i primi due anni il numero delle scuole è limitato a tre da dislocarsi rispettivamente al nord, al centro ed al sud del Paese.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi del Centro il comitato direttivo, la conferenza dei direttori delle scuole post-universitarie, il direttore del Centro.

ART. 5.

(Composizione del Comitato direttivo).

1. Il Comitato direttivo è composto dal direttore del Centro, che lo presiede, da due magistrati ordinari designati dal Consiglio superiore della magistratura di cui uno appartenente alla magistratura giudicante ed uno alla magistratura requirente; da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da quattro professori ordinari designati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. I componenti del Comitato direttivo devono essere magistrati ordinari, avvocati con quindici anni di esercizio, professori ordinari di discipline che vengano considerate utili per la formazione delle professioni legali.

3. Alle riunioni del Comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.

ART. 6.

(Funzioni del Comitato direttivo).

1. Il Comitato direttivo:

a) delibera in ordine alle convenzioni con le università, o consorzi di università, per la istituzione delle scuole post-universitarie di preparazione alle professioni legali;

b) delibera in ordine alla cessazione o modificazione delle convenzioni stesse;

c) definisce il numero dei posti da bandire annualmente per ciascuna scuola ai fini dei corsi di addestramento;

d) definisce le caratteristiche e i tempi dell'insegnamento teorico e dell'addestramento pratico tenendo conto delle indicazioni del Consiglio dei direttori delle scuole;

e) definisce tempi e modalità delle valutazioni volte a verificare il rendimento degli allievi nel corso dei periodi di addestramento;

f) nomina nel proprio seno una commissione unica di esame per le valutazioni finali di profitto degli allievi di tutte le scuole;

g) delibera in ordine alle richieste di corsi di aggiornamento che provengono dal Consiglio superiore della magistratura;

h) definisce i tempi e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento;

i) analizza e valuta l'andamento delle attività dei corsi di preparazione e di aggiornamento che si svolgono presso le scuole post-universitarie;

l) discute ed approva un rapporto annuale sulle attività del Centro e delle scuole da inviare ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Consiglio superiore della magistratura.

ART. 7.

(Conferenza dei direttori delle scuole post-universitarie).

1. Presso il Centro o presso una delle scuole si riunisce, almeno due volte l'anno, la Conferenza dei direttori delle scuole post-universitarie per un'analisi dell'andamento delle attività di formazione, addestramento pratico e aggiornamento svolte, e dei connessi problemi organizzativi e finanziari.

2. Annualmente, sulla base dei rapporti presentati dai direttori delle scuole, la conferenza predispone una relazione sull'andamento complessivo delle scuole formulando, se del caso, proposte intese a rendere più funzionale ed efficace l'attività delle scuole e del Centro.

3. La relazione della conferenza dei direttori, accompagnata da un rapporto del direttore, viene annualmente discussa dal Comitato direttivo.

ART. 8.

(Direttore del Centro).

1. Il direttore del Centro è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, tra i professori ordinari di discipline considerate utili per la formazione delle professioni legali.

2. Il direttore presiede il comitato direttivo e la conferenza dei direttori delle scuole post-universitarie.

3. Il direttore è preposto alla direzione amministrativa del Centro, sovraintende a tutte le attività del Centro stesso, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo.

4. Il direttore assicura i collegamenti tra le attività delle scuole e le strutture pubbliche e private presso le quali gli allievi debbono compiere periodi di addestramento pratico.

5. Il direttore ha il compito di seguire l'andamento delle attività che si svolgono presso le scuole post-universitarie, nel corso delle fasi di addestramento pratico esterno alle scuole, e di riferirne al Comitato direttivo e alla Conferenza dei direttori delle scuole stesse.

6. Annualmente il direttore del Centro sottopone alla approvazione del Comitato direttivo un rapporto per i Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, nonché per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Consiglio superiore della magistrautra, concernente le attività svolte e le eventuali proposte per un migliore e più efficace funzionamento del Centro e delle scuole post-universitarie.

7. Il direttore svolge le sue funzioni a tempo pieno. Il suo compenso è pari a quello di un presidente di sezione della Corte di cassazione.

ART. 9.

(Scuole post-universitarie).

1. L'assetto delle scuole post-universitarie viene definito dalle università presso cui hanno sede o dai consorzi di università.

2. Nell'ambito dei vincoli posti dalle convenzioni stipulate con il Centro le scuole hanno la più ampia facoltà di sperimentazione didattica.

ART. 10.

(Corsi di formazione).

1. Ai corsi di formazione presso le scuole possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 27, previo concorso di ammissione per ciascuna sede. La selezione avviene sulla base di esami scritti ed orali le cui caratteristiche e contenuti vengono definiti dal Comitato direttivo del Centro per la formazione e l'aggiornamento delle professioni legali.

2. La frequenza alle attività didattiche della scuola ed alle esperienze pratiche da essa organizzate è obbligatoria.

3. Le scuole verificano periodicamente, seguendo anche le condizioni fissate nelle convenzioni, l'andamento della formazione degli allievi, escludendo chi risulta insufficiente.

ART. 11.

(Borse di studio).

1. Ai partecipanti ai corsi è attribuita una borsa di studio il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 12.

(Durata dei corsi).

1. I corsi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre. La durata dei corsi è stabilita annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Centro.

2. Al termine dei corsi i partecipanti sono ammessi all'esame finale.

ART. 13.

(Prove d'esame).

1. Le prove dell'esame finale per l'abilitazione alle professioni giudiziarie e forensi sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte consistono in tre memorie, da svolgersi ciascuna in un massimo di cinque ore, relative a un caso giudiziario civile, uno penale e uno amministrativo; le memorie devono contenere l'indicazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione del caso, nonché il giudizio proposto dal candidato.

3. Le prove orali consistono in una relazione di quindici minuti su una concreta questione giudiziaria, ed una successiva discussione della questione stessa di fronte alla commissione esaminatrice, e in un esame teorico-pratico sulle seguenti materie: diritto romano, diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica, diritto del lavoro e legislazione sociale, medicina legale. La relazione verte su un tema, assegnato dalla commissione, rientrante fra quelli propri delle discipline oggetto dell'esame teorico-pratico.

4. Per la valutazione delle prove di esame venti punti sono riservati a ciascuna delle tre prove scritte e delle due orali.

5. Sono dichiarati idonei i concorrenti che riportano un punteggio complessivo non inferiore a sessantasei punti.

6. La commissione per l'esame finale di abilitazione alle professioni giudiziarie e forensi è composta da cinque membri ordinari e da quattro supplenti scelti, nel proprio seno, dal Comitato direttivo del Centro per la formazione e l'aggiornamento delle professioni legali.

ART. 14.

(Abilitazione).

1. I candidati che superano l'esame di concorso finale conseguono un diploma di abilitazione alle professioni giudiziarie e forensi.

2. Coloro che non lo superano possono essere ammessi, a giudizio insindacabile della commissione di esame, a sostenere di nuovo, e per una sola volta, le prove di concorso con gli allievi del corso successivo.

3. L'abilitazione è titolo per l'iscrizione agli albi dei procuratori legali. Coloro che scelgono di svolgere l'attività di procuratore legale conseguono dopo tre anni, secondo le disposizioni vigenti, il titolo di avvocato.

4. L'abilitazione costituisce titolo per partecipare ai concorsi per uditore giudiziario di cui all'articolo 15.

ART. 15.

1. I concorsi di uditore giudiziario sono indetti in modo distinto per la carriera giudicante e per quella requirente. Le domande di ammissione vanno indirizzate al Consiglio superiore della magistratura.

2. Per essere ammessi a tali concorsi gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere in possesso della laurea in giurisprudenza;

c) avere il godimento dei diritti civili e politici;

d) avere un'età inferiore ai trentacinque anni; non si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite di età;

e) avere sempre tenuto irreprensibile condotta civile e morale;

f) avere idoneità fisica e psichica;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati dall'articolo 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Le commissioni di concorso, formate da sette membri ordinari e da cinque supplenti, vengono scelte dal Consiglio superiore della magistratura nel proprio seno. Le commissioni scelgono i candidati seguendo l'ordine decrescente delle votazioni da loro conseguite nell'esame finale per l'abilitazione all'esercizio delle professioni legali. Possono derogare a tale ordine di graduatoria sulla base di valutazioni concernenti le lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* del comma 1 del presente articolo.

ART. 16.

(Norme transitorie).

1. Fino a quando gli abilitati alle professioni giudiziarie e forensi non raggiungeranno il numero complessivo minimo di 500 all'anno resta in vigore l'attuale ordinamento relativo al concorso per uditore giudiziario.

2. A partire dall'anno successivo a quello in cui si terrà il primo esame di abilitazione di cui all'articolo 13, all'attuale concorso sono affiancati concorsi organizzati secondo le modalità di cui all'articolo 15. A tali concorsi il Consiglio superiore della magistratura riserverà un

numero di posti non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento di quelli complessivamente banditi nel corso dell'anno.

3. Allorquando gli abilitati alle professioni giudiziarie e forensi raggiungeranno il numero complessivo minimo di 500 all'anno, il titolo di abilitazione diverrà, nell'anno successivo, prerequisito obbligatorio per partecipare ai concorsi per uditore giudiziario e organizzati esclusivamente secondo le modalità dell'articolo 15.